

REGOLAMENTO D'IGIENE

del Comune di Milano

TITOLO II

IGIENE DELLE ABITAZIONI E DEL TERRENO

con brevi note illustrative

EDIZIONE MARZO 1951



MILANO
L. di G. PIROLA
Via Cavallotti, 16

1951

Prezzo L. 300.-

N. 437

REGOLAMENTO D'IGIENE

del Comune di Milano

TITOLO II

IGIENE DELLE ABITAZIONI E DEL TERRENO
con brevi note illustrative

EDIZIONE MARZO 1951



MILANO
L. di G. PIROLA
Via Cavallotti, 16
1951

N. 437

3-51 - f.

Publicazioni tecnico-legali dello stesso editore:

- 437 — REGOLAMENTO D'IGIENE del Comune di Milano - Ediz. 1951 - L. 300.
660 — REGOLAMENTO EDILIZIO del Comune di Milano - Ediz. 1949 - L. 250.
661 — REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DI ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI MILANO - Ediz. 1949 - L. 150.
776 — REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI del Comune di Milano - L. 150.
776-a — APPENDICE AL REGOL. PREV. INCENDI COMUNE DI MILANO - L. 100.
125 — LEGGE SUI LAVORI PUBBLICI 20 marzo 1865, n. 2248 e modifiche successive - Ediz. 1951 - L. 500.
731 — ESPROPRIAZIONI PER P. U. Legge 25 giugno 1865, n. 2359, e disposizioni successive - Ediz. 1949 - L. 400.
733 — EDIFICI SCOLASTICI E OSPEDALIERI. Norme per la costruzione - L. 180.
736 — POZZOLANE, CALCI, PIETRE DA COSTRUZIONE, LATERIZI, MATERIALI PER PAVIMENTAZIONE, MATTONI E TERRE REFRATTARIE. Norme per l'accettazione R.R. D.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e 2235 - L. 150.
737 — LEGANTI IDRAULICI E CONGLOMERATO CEMENTIZIO. R. D. 16 novembre 1939, nn. 2228 e 2229 - L. 150.
775 — CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE E NORME PER LA COSTRUZIONE E VERIFICA DEGLI APPARECCHI A PRESSIONE - Ediz. 1949 - L. 450.
830 — CAPITOLATO GENERALE PER GLI APPALTI DIPENDENTI DAL MINISTERO LL. PP. - L. 100.
846 — TEATRI E CINEMATOGRAFI. Regolamento per la provincia di Milano, comprendente anche le norme costruttive - Ediz. 1949 - L. 200.
879 — ACQUE E IMPIANTI ELETTRICI. R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 aggiornato a tutto il 31 dicembre 1948 - L. 250.
895 — OLII MINERALI E CARBURANTI. Norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego, la vendita e il trasporto. D. M. 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937 - Ediz. 1950 - L. 300.
967 — EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA. Testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e disposizioni successive - Ediz. 1948 - L. 350.
1120 — PROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI EDILIZIE (Piano Fanfani-case) - Ediz. 1950 - L. 200.
1120-a — APPENDICE al n. 1120 con decreti, circolari, comunicati fino al 30 sett. 1950 - L. 120.
1121 — PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DELLE NUOVE COSTRUZIONI (Piano Tupini-Case nuove) e PER LE COSTRUZIONI ALBERGHIERE E TURISTICHE - 1950 - L. 120.
1121-a — LEGGE ALDISIO 10 agosto 1950, n. 715 per concessione mutui all'edilizia privata - L. 50.
1122 — PROVVEDIMENTI PER LA RICOSTRUZIONE EDILIZIA (Piano Tupini - Ricostruzione). Legislazione completa dal 1945 al 1950 - L. 250.
1080-l — ELENCO PREZZI N. 15 (1° marzo 1951) compilato dal Comitato Riparazioni Edilizie del Comune di Milano per i progetti e i computi metrici - L. 100. (Sono anche disponibili gli elenchi precedenti dal n. 6 (1° maggio 1947) al n. 13 (15 luglio 1949).
1107 — RILEVAZIONE MENSILE DEI COSTI della mano d'opera, dei materiali e dei trasporti nella provincia di Milano dal 1° maggio 1945 al 30 giugno 1948 a cura della Commissione Provinciale istituita ai sensi del D. L. 6 dicembre 1947, n. 1501, per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche - L. 400.
1107-a — RILEVAZIONE COSTI 2° semestre 1948 - L. 100.
1107-b — RILEVAZIONE COSTI 1° semestre 1949 - L. 100.
1107-c — RILEVAZIONE COSTI dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 - L. 200.
1107-d — RILEVAZIONE COSTI dal 1° luglio al 31 dicembre 1950 - L. 100.
1113 — TARIFFA PROFESSIONALE GEOMETRI - 1949 - L. 100.
1078 — TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERI - Ediz. 1951 - L. 150.

Richieste alla Libreria PIROLA - Milano - Via Cavallotti, 16
Conto corrente postale - 3-826

TITOLO II⁽¹⁾

Igiene delle abitazioni e del terreno.

CAPO VI. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Salubrità.

Art. 40. — Non è concesso intraprendere nuove costruzioni e modifiche di edifici esistenti se non quando risultino soddisfatte tutte le condizioni le quali valgano a garantire la salubrità della progettata fabbrica, delle limitrofe e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente regolamento e dei regolamenti edilizio e di fognatura, con speciale riguardo al regolare scarico delle acque meteoriche e di rifiuto.

Denuncia di nuove opere.

Art. 41. — Agli effetti dell'accertamento, di cui al precedente articolo, si presenterà al Sindaco domanda corredata da:

disegni in triplo originale indicanti ogni occorribile elemento per stabilire che le opere progettate siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento d'igiene e dei regolamenti edilizio e di fognatura e contenenti:

il progetto di canalizzazione di conformità alle disposizioni del regolamento di fognatura.

La stessa domanda dovrà quindi contenere anche notizie su tutto ciò che riguarda i pozzi bianchi, la distribuzione dell'acqua condotta, le latrine, i pozzi neri, ed il sistema d'allontanamento di tutti i rifiuti domestici, delle acque immonde e delle acque pluviali, *di conformità a quanto è prescritto nei citati regolamenti.*

Il Sindaco consentirà l'esecuzione delle opere di cui nell'art. 40, sentito il parere della commissione igienico-edilizia della quale farà parte l'Ufficiale Sanitario Comunale o, in sua assenza, un suo delegato (2).

Eccezioni.

Art. 41-bis. — Quando trattasi di ricostruzione totale o parziale o di riforma di edifici esistenti, potrà il Sindaco sentita la commissione igienico-edilizia, approvare progetti di fabbrica che rappresentino evidenti ed importanti migliorie igieniche, ancorché in essi non siano state osservate rigorosamente tutte le prescrizioni del presente regolamento (3).

(1) Il titolo II, riprodotto in questo volume è completo per quanto si riferisce alla igiene edilizia, poichè il titolo I riguarda l'assistenza medica e vigilanza sanitaria, il titolo III tratta dell'igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti di uso domestico, il titolo IV stabilisce misure contro la diffusione delle malattie infettive e il titolo V in fine tratta della polizia mortuaria.

(2) Vedasi art. 1 e 3 del Regolamento Edilizio (fascicolo n. 660 Collezione Pirola).

(3) Vedasi art. 45, 59 bis, 99 del presente Regolamento e l'art. 5 del Regolamento edilizio (fascicolo n. 660 Collezione Pirola).

CAPO VII. — FONDAMENTA DEGLI EDIFICI.

Terreno.

Art. 42. — Non è permesso di costruire nuovi edifici su un terreno che abbia servito come deposito d'immondizie, di letame o di altro materiale insalubre, il quale abbia potuto inquinare il suolo, se non dopo di aver completamente rimosso siffatte sostanze nocive, almeno ad un metro dal piano del terreno circostante, e risanato il sottosuolo corrispondente, a giudizio del Sindaco.

Umidità del suolo.

Art. 43. — Se il terreno sul quale si intende di costruire un edificio è abitualmente umido, od esposto all'invasione delle acque nei movimenti dell'acqua sotterranea, si deve munire il terreno di sufficiente drenaggio, o provvedere diversamente perché l'acqua non entri nei locali sotterranei o terreni. È fatto obbligo di adottare provvedimenti valevoli ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti e ad impedire le infiltrazioni di acqua nei locali terreni attraverso i muri di fondazione ed il pavimento dei locali stessi.

CAPO VIII. — CORTILI, CHIOSTRINI, STRADE E SUOLO PUBBLICO

Cortili.

Art. 44 (1). — I cortili devono essere di area non inferiore alla quinta parte della superficie totale delle pareti che li recingono.

Agli effetti di questa calcolazione, per le case di nuova costruzione i lati dei cortili confinanti con altre proprietà, tanto se questi lati non siano fabbricati, come se fabbricati ad altezza minore di m. 18 saranno considerati dell'altezza di m. 18 salvo computarne l'effettiva minor altezza solo quando esista, fra i confinanti, convenzione di servitù perpetua *altius non tollendi* legalmente trascritta. Se vi sono fabbricati d'altezza maggiore di m. 18 si valuterà nel computo l'altezza effettiva.

Allorchè in arretrato rispetto ad uno o più lati di un cortile esistono muri di fabbrica che superino in altezza quella dei lati stessi, od anche solo ne sia presunta l'esistenza secondo il capoverso precedente, il computo del cortile — con le norme e per gli effetti del presente articolo — dovrà effettuarsi tanto considerandolo a sé, che immaginandolo esteso fin contro ciascuno dei detti muri di maggior altezza.

L'area dei cortili potrà essere tanto di ragione esclusiva dell'edificante, come appartenere a due o più proprietà finitime. In quest'ultimo caso i cortili confinanti potranno, agli effetti del presente articolo, essere considerati come un unico cortile, purchè ciò risulti da analoga convenzione di reciproca servitù perpetua, da stipularsi fra i rispettivi confinanti

(1) Ove si adottino le altezze dei locali consentite dalle Norme Temporanee (riportate a pag. 56) dovrà tenersi presente la disposizione dell'art. 3 di dette norme.

a loro spesa, per atto pubblico da trasciversi, e coll'intervento del Comune al quale spetterà copia legale dell'atto stesso colla prova dell'avvenuta trascrizione. Le pareti divisorie di proprietà nei cortili formati a sensi del presente alinea, quando non siano costituite da muri eccedenti l'altezza di m. 4, verranno considerati come non esistenti.

Pei cortili di forma oblunga o comunque irregolare il Sindaco potrà stabilire quelle speciali prescrizioni che valgano a soddisfare in equa misura alle esigenze dell'igiene.

L'area dei cortili si intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi e di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda, eccedente il ventesimo dell'area totale dei cortili stessi.

Nei cortili coperti l'altezza delle pareti si misurerà dal livello del pavimento del cortile e non da quello della copertura.

L'altezza del cortile potrà misurarsi a partire dal piano del pavimento del locale di abitazione più basso illuminato dal cortile stesso, quando, a giudizio della commissione edilizia, la struttura costruttiva e la disposizione planimetrica siano tali da far escludere in via assoluta la permanenza di persone. *nei locali sotterranei del*

Garages.

Art. 44 (segue) (1) Sulle aree destinate a cortile possono eseguirsi delle costruzioni ad uso garages quando le stesse rispondano alle seguenti condizioni:

I - abbiano altezza di gronda non superiore all'altezza del davanzale del locale di abitazione più basso prospettante il cortile, e in ogni modo non maggiore dei metri tre circa;

II - distino dalle pareti sulle quali sono aperte finestre, almeno di tanto quanto è il supero di altezza riferito al piano del locale di abitazione più basso illuminato dal cortile di cui trattasi;

III - occupino complessivamente un'area non superiore all'incirca al quinto dell'area del cortile (1).

NOTA. — Gli spazi liberi vengono classificati dai Regolamenti ora in vigore o come strade pubbliche o private, o come zone di arretramento, o come cortili aperti o chiusi o come cavedi. Tale concetto è confermato, ove non lo si ritenga già evidente dall'esame delle singole norme, dalla prima parte dell'art. 47.

Del regime delle costruzioni in fregio alle strade pubbliche e private e delle zone di arretramento si occupa il Regolamento Edilizio (art. 37, 39, 40, 41, 43, 94), mentre dei cortili e dei cavedi tratta il presente Regolamento. Nei riguardi dei cortili esso ha adottato, (come molti regolamenti di altre città) per assicurare una sufficiente aereazione e illuminazione dei locali che vi prospettano, il sistema di stabilire un rapporto minimo fra superficie del cortile e superficie complessiva delle pareti che lo circondano, prevedendo una altezza convenzionale per i lati in confine di proprietà.

Spesso accade che per assicurare una razionale fabbricazione, si debba destinare a cortile aree di diverse proprietà, nel qual caso dovrà essere stipulata convenzione, per la quale ai fini dell'applicazione del presente Regolamento lo spazio libero

(1) Deliberazione podestarile 4 agosto 1933 n. 82701 PG. 1933, approvata dalla G.P.A. in seduta 6-12-1933 al n. 7032 con atto n. 42602 Div. San.; con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20-9-1950 atti n. 159530/PG. 1950 è stata confermata la deliberazione predetta provvedendosi a rettificare alcuni errori materiali di trascrizione, per cui il testo esatto è quello riportato nel presente capitolo.

viene considerato comune: a tale convenzione interviene il Comune per impedire che la convenzione venga successivamente modificata dalle parti in modo da compromettere la regolamentarità delle costruzioni, regolamentarità che costituisce lo scopo della disposizione.

Mentre la disciplina dei cortili aperti è fissata con chiarezza dallo art. 47 del presente Regolamento, per i cortili di forma irregolare e allargata viene riservato al Sindaco potere discrezionale di subordinare l'autorizzazione a speciali prescrizioni, come ad esempio che non si superi una determinata proporzione fra larghezza e lunghezza (1 a 3), la scomposizione del cortile ai fini del calcolo in cortili elementari, eccetera.

Si noti poi che l'art. 44 negli ultimi commi stabilisce il modo, nel quale deve misurarsi la superficie del cortile e l'altezza delle pareti: all'uopo deve tenersi presente che ove si fruisca della riduzione dell'altezza dei locali accordata dalle Norme temporanee introdotte nel 1947 (vedi a pag. 56 della presente pubblicazione), ai fini del calcolo della superficie delle pareti, non deve essere considerata l'altezza effettiva ma quella ipotetica, che si sarebbe avuta con le altezze normali previste dall'articolo 59 del presente Regolamento, e ciò perchè si è voluto ottenere una migliore aereazione e illuminazione in compenso della minore cubatura dei locali.

Per esigenze pratiche è stata ammessa la costruzione di autorimesse sulle aree destinate a cortili, sottoponendo però l'autorizzazione al verificarsi delle condizioni espresse nella deliberazione 4-8-1933, sopra riportata.

La copertura dei cortili, alla quale accenna il penultimo capoverso dell'art. 44 è regolata dall'art. 48 del presente regolamento.

Opere edilizie vietate.

Art. 45. — È vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale vengano a mancare od a peggiorare, se già deficienti, le condizioni regolamentari di cortili preesistenti, anche se appartenenti a diversi proprietari. L'altezza delle pareti di tali cortili, anche su lati verso la proprietà confinante va considerata nella sua effettiva consistenza.

NOTA. - L'art. 45 disciplina l'esecuzione di opere edilizie che interessano cortili già esistenti. Si tratta quindi di una fattispecie diversa da quella contemplata dal precedente art. 44. La disposizione che si sta esaminando si applica, come espressamente è detto nell'ultima parte dell'articolo, pure nel caso di cortili costituiti da aree di diversa proprietà considerandosi anche in tale ipotesi ai fini del calcolo del cortile l'altezza effettiva delle pareti e non quella teorica anche per i lati in confine. La norma costituisce un riconoscimento che ai fini dell'applicazione del Regolamento vale eccezionalmente il criterio della prevenzione, cioè che fra più proprietari, che hanno loro immobili, che si affacciano sul cortile, il primo, che richieda l'autorizzazione ad eseguire opere edilizie, può conseguirla senza che l'Autorità Comunale sia tenuta a considerare se l'esecuzione di tali opere non consenta poi agli altri proprietari di ottenere analoga autorizzazione. Sostanzialmente quindi si ammette che il primo che chiede la licenza di costruzione giunga con essa anche a saturare il cortile senza che si debba da parte dell'Amministrazione Comunale richiedere l'assenso degli altri proprietari. La disposizione non è di lieve momento, ma non può ritenersi in contrasto con i principi del diritto privato vigente, tanto più che nei riguardi delle autorizzazioni si deve tener presente la disposizione contenuta nell'art. 6 del Regolamento Edilizio (vedasi fascicolo n. 660 Collezione Pirola).

La disposizione dell'art. 45 trae la sua origine dal fatto che i precedenti regolamenti richiedevano per i cortili un rapporto minimo fra superficie del cortile e superficie complessiva delle pareti più alta (1-8) di quella fissata dall'art. 44.

L'agevolazione concessa dall'art. 45 è notevole in quanto permette di considerare le pareti che delimitano il cortile nella loro altezza effettiva: però l'articolo non può ritenersi idoneo a permettere sopraelevazioni in cortili, che non rispondono al rapporto voluto dall'art. 44, tanto più che la prima parte dell'art. 45 vieta qualsiasi opera edilizia « per effetto della quale vengono a mancare od a peggiorare, se già deficienti, le condizioni regolamentari di cortili preesistenti ».

Non è superfluo avvertire poi che non si può parlare di cortile precostituito, quando taluno degli edifici che lo circondano, sia stato demolito anche in conseguenza di eventi eccezionali. In tal caso deve applicarsi l'art. 44, tanto più che nell'ipotesi dell'esistenza di più proprietà non può certo pensarsi al sorgere di una servitus non aedificandi per destinazione al padre di famiglia (se trattasi originariamente di unica proprietà) o per usucapione ostandovi il disposto dell'art. 1061 del Cod. Civ.

Suolo dei cortili - Pavimentazione.

Art. 46. — Il suolo dei cortili e porticati, anche nelle case già esistenti, deve essere sistemato in modo da permettere il pronto scolo delle acque senza che queste abbiano a riversarsi sui muri di fabbrica, e deve essere pavimentato in acciottolato in malta di cemento o con materiale lavabile e impermeabile, a giudizio del Sindaco.

Quando la superficie di un cortile sia notevolmente superiore alla minima regolamentare ed il cortile sia regolarmente sistemato con piantagioni, la pavimentazione potrà, a giudizio del Sindaco limitarsi ad una zona di m. 1,50 lungo il perimetro dei fabbricati. La disposizione retroattiva relativa all'obbligo di pavimentazione non sarà estesa ai cortili preesistenti dell'aggregato urbano nei quali esistano piantagioni e dove, a giudizio del Sindaco, questo stato di fatto non sia causa di inconvenienti igienici.

Spazi liberi.

Art. 47 (1). — Qualunque spazio, anche ad uso di giardino, quando vi abbiano necessario prospetto locali di abitazione, sarà equiparato ai cortili per quanto riguarda le disposizioni del presente regolamento relativo all'area.

Si potrà prescindere dal computo anzidetto, e quindi ammettere senz'altro come regolamentari i cortili aperti da un lato verso la pubblica via quando esistano i seguenti requisiti:

1° - che la lunghezza del lato aperto non sia inferiore alla metà della larghezza della strada verso la quale prospetta, qualora questa non superi i m. 20; oppure che la lunghezza del lato aperto non sia inferiore ai m. 10 quando la strada sia di larghezza superiore ai m. 20;

2° - che la profondità massima non ecceda una volta e mezza l'ampiezza del lato aperto verso la strada;

3° - che l'altezza delle pareti prospettanti i detti cortili, non superi le altezze che competono alle fronti stradali comprendenti i lati aperti dei cortili stessi, determinate queste altezze in base all'articolo 37 del regolamento edilizio.

La parete di fondo da mantenersi sempre parallela al lato stradale, potrà elevarsi all'altezza di competenza dell'arretramento.

Nel caso di edifici con fronti verso due o più strade di diversa larghezza varranno le norme del conguaglio stabilito dall'art. 39 del regolamento edilizio.

Circa la forma del cortile deciderà inappellabilmente di volta in volta, l'amministrazione comunale su conforme parere della Commissione edilizia.

(1) L'art. 47 è stato così modificato con deliberazione 4-12-1930 approvata dalla G. P. A. nella seduta 22-4-1931, n. 1357 con Atto n. 57076 Div. 3-1.

Copertura dei cortili.

Art. 48. — La concessione di coprire con invetriata un cortile, per destinazione a magazzino, ufficio, laboratorio od esercizi pubblici, verrà data soltanto quando non vi abbiano necessario prospetto locali d'abitazione, cucine, latrine, e quando, a giudizio del Sindaco le condizioni igieniche degli ambienti che lo circondano non possano avere pregiudizio pel fatto della progettata copertura.

I cortili coperti dovranno in genere essere coperti da un ampio lucernario rialzato, a scomparti apribili o comunque foggianti, in modo da permettere una sufficiente ventilazione degli ambienti sottostanti (1).

Chiostrini o cavedi.

Art. 49 (2). — Esclusivamente per la diretta illuminazione delle latrine, dei gabinetti da bagno, delle anticamere e dei corridoi di disimpegno è ammessa la costruzione di chiostrini o cavedi con l'area e coi lati non inferiori a quelli risultanti dalla seguente tabella:

Altezza media del cavedio	Area minima	Lato minimo
Fino a metri 12	mq. 9	metri 3,—
Da metri 12 a metri 18	» 12	» 3,50
Da metri 18 in più	» 16	» 4,—

L'indicazione del lato minimo è unicamente riferibile ai cavedi di forma rettangolare. Per altre forme si ammetteranno anche lati di dimensioni minori quando però la larghezza media del cavedio non risulti inferiore alle misure prescritte per i lati minimi o l'eventuale minore distanza fra le pareti sia compensata da maggiore ampiezza del cavedio o da altre favorevoli circostanze, a giudizio del Sindaco sentita la commissione igienico-edilizia.

L'area dei cavedi s'intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altra sporgenza, compresa anche la gronda per la parte eccedente 0,20 di sporto.

Per la misura dei cavedi saranno applicabili le disposizioni relative ai cortili, con l'avvertenza che l'altezza si computa a partire dal piano del pavimento della latrina o bagno più basso, illuminato dal cavedio stesso.

A giudizio del Sindaco, sentiti gli uffici competenti, le superfici si potranno ridurre a dimensioni inferiori a quelle sopra indicate, per i cavedi a servizio esclusivo di latrine e bagni annessi a singole camere d'albergo. Potrà anche concedersi una riduzione della superficie dei cavedi quando

(1) Per le costruzioni che vengono effettuate nelle zone immediatamente a Sud, Est e Nord Est di Piazza Duomo, vedasi anche l'art. 5 delle Norme edilizie speciali riportate a pagina 63 e seguenti del fascicolo n. 660 *Collezione Pirola*, edizione 1949 (Regolamento Edilizio).

(2) Ove si adottino le altezze dei locali consentite dalle Norme Temporanee (riportate a pag. 56) dovrà tenersi presente la disposizione dell'art. 3 di dette Norme

gli ambienti da essi serviti ricevano luce ed aria anche da altro mezzo, talché ne risulti evidentemente favorito il ricambio e la circolazione dell'aria (1).

In mancanza di convenzione legale di promiscuità, per cavedi aperti verso area di altra proprietà, si reputerà il lato verso la proprietà confinante dell'altezza di metri 21.

È in facoltà del Sindaco, a suo esclusivo giudizio e su parere favorevole della commissione edilizia di consentire il sopralzo di case preesistenti e già abitate anche se per effetto di tale sopralzo le dimensioni dei cavedi esistenti nella casa vengano ridotte nelle misure già prescritte nell'art. 50 del precedente regolamento d'igiene approvato nel 1909 (2).

NOTA. — Le norme relative ai cavedi sono dirette ad assicurare la loro buona ventilazione: a tal uopo sarà bene tener presente la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 3 delle Norme temporanee riportate a pag. 56 del presente fascicolo.

Naturalmente le prescrizioni regolamentari non esonerano dall'osservanza delle norme contenute nel Codice Civile ed in particolare da quella dell'art. 873.

La norma interpretativa sopra riportata si giustifica con il fatto che precedenti regolamenti richiedevano per i cavedi requisiti minori rispetto a quelli voluti dal Regolamento ora in vigore.

Per evidenti ragioni igieniche la benigna interpretazione suaccennata non è invocabile per cortili, per i quali l'unica eccezione è stabilita dall'art. 45 del presente Regolamento.

(1) Il 4° comma dell'art. 49, fu modificato nel testo su riportato con deliberazione 16 luglio 1922.

La proposta di modificazione era accompagnata dalla motivazione seguente (circolare 26 luglio 1922):

Le dimensioni prescritte per i cavedi pur essendo notevolmente superiori a quelle consentite dal regolamento precedente si ritiene devano esser conservate, però con un temperamento, che è suggerito dalla eccezione già contenuta nella dizione del regolamento stesso « per i cavedi a servizio esclusivo di latrine e bagni annessi a singole camere d'albergo » cavedi che possono avere dimensioni inferiori alle regolamentari.

Ritiene la Giunta che in molti casi, specie nelle costruzioni di case popolari, una particolare distribuzione dell'area dei cavedi, che assicuri in essi una migliore circolazione d'aria deva favorirsi epperò propone che la seconda parte del quarto accapo dell'art. 49 si modifichi come segue: « A giudizio del Sindaco sentiti gli uffici competenti le superfici dei cavedi si potranno ridurre a dimensioni inferiori a quelle sopra indicate per i cavedi a servizio esclusivo di latrine e bagni annessi a singole camere di albergo; potrà anche concedersi una riduzione della superficie dei cavedi come sopra prescritta quando gli ambienti da essi serviti ricevano luce ed aria da altro cavedio o cortile talché ne risulti evidentemente favorito il ricambio e la circolazione dell'aria ».

(2) *Cavedi in confine di proprietà.* (Interpretazione dell'art. 49). La commissione igienico-edilizia nella seduta del 29 novembre 1922, avuto il parere favorevole, del Medico capo, ufficiale sanitario, ha espresso il parere che l'art. 49 del Regolamento d'igiene vigente non si debba applicare che ai cavedi di nuova formazione o in edifici che oggi si costruiscano o si soprallino, ritenuto che per i cavedi esistenti sul confine delle aree di cui oggi si chiede la costruzione, debbano valere le norme regolamentari vigenti al tempo della loro formazione: ciò s'intende esclusivamente nei riguardi della proprietà che si va ad edificare.

L'Ufficiale Sanitario ha ritenuto che il suddetto voto della Commissione edilizia meritasse piena approvazione, come quello che elimina i gravi inconvenienti che potrebbero derivare da una interpretazione troppo rigida dell'art. 49 e perciò ha proposto di accoglierlo, quale norma interpretativa attuale, in attesa di quella revisione dei Regolamenti edilizio e di igiene delle abitazioni, alla quale si intende procedere, dopo opportuni studi.

La Giunta Municipale nella seduta del 13 gennaio 1923 vista la relazione del

Prescrizioni speciali pei cavedi.

Art. 49-bis (1). — I cavedi dovranno essere accessibili al piano del pavimento, che sarà di materia impermeabile e munito di regolari canali di scolo, in modo che se ne possano agevolmente asportare le spazzature, ed avere libera comunicazione con altri spazi aperti oppure coi sotterranei della casa, a condizione che questi alla loro volta comunichino coi cortili regolamentari mediante aperture mantenute sempre libere. Le aperture di comunicazione con spazi liberi e con sotterranei per la ventilazione, avranno la sezione di almeno 1-5 dell'area regolamentare del cavedio e non mai inferiore ai due metri quadrati.

Pei cavedi saranno ammesse le coperture solamente se a vetri e quando l'area libera dell'apertura, in giro alla tettoia, alla sommità del cavedio, equivalga almeno ai 2-3 dell'area regolamentare del cavedio stesso.

Le finestre verso cavedio nelle case di nuova costruzione, e a giudizio del Sindaco anche in quelle preesistenti, saranno munite di rete metallica a larghe maglie.

Gettito di immondizie.

Art. 50. — È proibito di gettare, spandere o accumulare, anche momentaneamente, letame e immondizie di qualsiasi genere (rimondature, acque sporche, spurghi delle case, botteghe o stalle, materie di rifiuti di scavi e demolizioni ecc.), sulle strade o piazze, sui cortili e su qualsiasi altra area di terreno scoperto nella città, pubblico o privati, come anche nei fossi o canali.

Tutti questi materiali dovranno essere prontamente portati fuori dell'abitato, nei luoghi e depositi stabiliti od ammessi dal Sindaco.

Battitura dei tappeti.

Art. 51 (2). — È proibito scuotere o battere dalle finestre e balconi verso strada tappeti, soppedanei, stuoie ed effetti lettereschi domestici e personali in genere; questa operazione sarà permessa sulle terrazze di copertura nonché nei cortili, sui balconi e dalle finestre verso corte ritenuti idonei allo scopo. Solo quando non sia utilizzabile alcun prospetto verso corte, sarà utilizzabile finestra o balcone verso strada.

In ogni casa è proibita la battitura suddetta sui pianerottoli delle scale e verso i cavedi e potrà essere proibita, a giudizio del Sindaco, da finestre, da balconi e in località ove possa tornare di pregiudizio alla salute delle persone.

Rip. IX; visti il referto 29 novembre dell'Ufficio Tecnico e il voto in pari data della Commissione Igienica edilizia, deliberò di accogliere il voto suddetto, quale norma interpretativa di applicazione dell'art. 49 del Regolamento d'Igiene, autorizzandone l'osservanza per l'avvenire.

(1) Vedasi anche ultimo comma art. 3 delle Norme Temporanee riportate a pag. 56 del presente fascicolo.

(2) Così modificato con deliberazione 19 ottobre 1936 approvata dalla G. P. A. in seduta 23 dicembre 1936, n. 8680.

L'operazione stessa, quando eseguita nei cortili, da finestre e balconi, dovrà effettuarsi non prima delle ore otto e non oltre le ore nove.

Spazzamento.

Art. 51-bis. — Lo spazzamento dei locali pubblici, dei cortili, delle strade, deve sempre essere fatto previa bagnatura del suolo, in modo da impedire il sollevarsi della polvere.

CAPO IX. — LOCALI DI ABITAZIONE E LORO ANNESSI.

Muri.

Art. 52. — I muri d'ambito delle case debbono avere spessore tale, a seconda del materiale impiegato e del sistema di costruzione, da proteggere sufficientemente i locali dalle variazioni atmosferiche esterne.

Superficie e cubatura dei locali.

Art. 53 (1) (2). — Non possono costruirsi locali ad uso di abitazione, ossia di dimora permanente ed abituale diurna o notturna di persone, se non in quanto misurino in pianta almeno mq. 8, con tolleranza per le cucine, che, a giudizio del Sindaco abbiano disposizione e forma tali da escludere l'uso per la permanenza prolungata di persone.

I locali, anche nelle case preesistenti a giudizio del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Sanitario, non possono essere adibiti a dimora temporanea o permanente, diurna o notturna, di persone, se non siano suf-

(1) Vedasi art. 2 (seconda parte) delle Norme Temporanee (riportate a pag. 56) richiamandosi l'attenzione sul rapporto fra profondità e altezza dell'ambiente, ove vengono adottate le altezze consentite da dette Norme.

(2) Il 1° comma dell'art. 53 fu modificato nel testo su riportato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio 1922.

La proposta di modifica era accompagnata dalle motivazioni seguenti:

La tolleranza della superficie in pianta inferiore a mq. 8 è limitata alle cucine per appartamenti di non oltre tre locali, cucina compresa.

La limitazione viene in pratica ad escludere dalle disposizioni tutti gli appartamenti — che sono numerosissimi — di case popolari formati di quattro, cinque e sei locali.

Poiché lo scopo della disposizione è quella di evitare che la cucina possa servire ad altri usi oltre che a cucinare le vivande e rigovernare le stoviglie e di raggiungere al tempo stesso il vantaggio di separare dal rimanente dell'appartamento — ciò che è tanto più importante trattandosi di quartieri modesti di abitazione fitta — l'ambiente in cui si generano odori molesti ed esalazioni insalubri mal si comprende perché tale beneficio deva riservarsi solo agli appartamenti di tre locali, mentre anche negli altri casi citati sarebbe desiderabile che la cucina fosse di dimensioni e di forme tali che non fosse possibile soggiornarvi a lungo e tanto meno dormirvi.

Si propone pertanto che alle parole « Misurino in pianta almeno mq. 8 » si aggiunga « con tolleranza per le cucine che — a giudizio del Sindaco — abbiano disposizione e forma tali da escludere l'uso per soggiorno di persona ».

N.B. — I così detti « cucinini » e le « cabine di cottura » vengono ammesse solo se costituiscono accessori di altro locale di abitazione regolamentare e sempreché provviste di diretta illuminazione e aerazione mediante finestra prospettante su spazio regolamentare.

ficientemente asciutti, illuminati e ventilati dall'esterno, in relazione alla loro utilizzazione, e non possono essere adibiti alla dimora di un numero di persone sproporzionato alla loro capacità.

Il Sindaco potrà dichiarare l'inabitabilità o ingiungere, quando ve ne sia la possibilità, le opportune riforme o determinate destinazioni dei locali che non soddisfino alle condizioni sopra specificate (Vedi anche art. 163).

Finestre.

Art. 54 (1). — Ogni locale di abitazione deve avere almeno una finestra che si apra direttamente all'esterno verso vie o spazi pubblici, o cortili o spazi regolamentari.

Indipendentemente dalla porta d'ingresso, la superficie netta di diretta illuminazione ed aereazione dalle finestre, cioè libera dalle superfici opache dei serramenti, inferriate e simili infissi, deve, di regola, raggiungere almeno $\frac{1}{8}$ pel piano terreno ed $\frac{1}{10}$ per gli altri piani di quella planimetrica del locale a cui servono. Solo potrà ridursi ad $\frac{1}{12}$ all'ultimo piano abitabile di edifici di almeno tre piani.

Pel computo della superficie di diretta illuminazione ed aereazione, non sarà tenuto conto della parte della finestra al disotto di cm. 60 misurata a partire dal pavimento del locale. (Vedi anche articoli 62 e 65).

Nel 2° comma dell'art. 54 fu aggiunta con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1922 la parola « infissi ».

La proposta di modifica era accompagnata dalla motivazione seguente: La misurazione della superficie netta di illuminazione ed aereazione delle finestre detraendo le « superfici opache dei serramenti, inferriate e simili » non può e non deve intendersi che per serramenti e per inferriate fisse, poiché altrimenti ogni finestra, munita di ante-scare, sarebbe non regolamentare. Sarà bene pertanto che dopo la parola « simili » si aggiunga « infissi ».

Portinerie.

Art. 55. — Le portinerie, anche nelle case preesistenti, sono considerate come locale di abitazione, e quindi soggette alle prescrizioni relative al presente regolamento.

Pavimenti.

Art. 56. — Anche nelle case preesistenti i pavimenti dei locali di abitazione devono presentare una superficie unita, vale a dire senza fessure e a giunti ben connessi e sigillati e le soffitte ed i solai morti devono essere pavimentati con materiale incombustibile.

Per le nuove costruzioni e per ricostruzioni sono proibiti materiali porosi o che producono facilmente polvere.

Materiali vietati.

Art. 57. — Per la costruzione dei muri fuori terra e dei muri dei sotterranei abitabili è vietato l'uso di laterizi provenienti da demolizioni, e, per gli interri, l'uso di materiali inquinati o comunque malsani.

(1) Vedasi art. 2 (prima parte) delle Norme Temporanee (riportate a pag. 56)

Impalcati a mezz'aria.

Art. 58. — Nei locali di abitazione, anche nelle case preesistenti, sono proibiti gli impalcati a mezz'aria, anche parziali, se di ampiezza superficiale eccedente la quarta parte di quella del locale in cui sono costruiti e quando i locali che ne risultano non ottemperino alle condizioni del presente Regolamento.

Altezza dei locali.

Art. 59 (1) (2). — Nelle case di nuova costruzione l'altezza del piano terreno, misurata dal livello del marciapiede stradale o da quello del piano di spiccato dal suolo circostante, all'intradosso del soffitto, non potrà essere minore di m. 4,50.

I locali terreni non dovranno avere l'altezza interna netta inferiore a m. 3,50, e quelli dei piani superiori, a m. 3,30. È ammessa l'altezza di m. 3 unicamente per l'ultimo piano abitabile della casa, tanto se soffittato in piano che foggiato ad abbaino.

L'altezza netta dei locali viene misurata dal pavimento al limite inferiore dei soffitti, compresi in questi i travicelli ed i plafoni od a metà esatta della volta. Pei locali a soffitto inclinato verrà considerata l'altezza media, ritenuto che l'altezza netta minima non potrà mai essere inferiore a m. 2.

Nelle case preesistenti e già abitate si potrà fabbricare un piano in soprizzo anche se il piano preesistente immediatamente sottostante non abbia o non sia portato ad avere l'altezza interna regolamentare, purché abbia almeno quella di m. 3 se trattasi di un piano superiore e di m. 3,50 se trattasi del piano terreno e purché siano soddisfatte in tutto il resto le prescrizioni igienico-edilizie vigenti e subordinatamente alle seguenti condizioni:

- 1) Che nel nuovo piano non si costruiscano balconi sporgenti dal muro frontale più di cm. 40;
- 2) Che la facciata del nuovo piano si fonda organicamente con la struttura architettonica della fronte preesistente;
- 3) Che il piano in soprizzo abbia altezza netta non inferiore a metri 3,30.

I locali sottotetto, anche se preesistenti, dovranno essere muniti di una cassa d'aria fra il plafone e la copertura, d'altezza di almeno m. 0,12.

Il Sindaco potrà dichiarare inabitabile od ingiungere quando ve ne

(1) Le altezze indicate nel presente articolo sono state modificate dalle Norme Temporanee in materia igienico-edilizia, riportate con note illustrative a pag. 56, (art. 1).

(2) Altezza delle garrette da portineria. (Interpretazione dell'art. 59). - Decisione del Riparto Igiene del 18 dicembre 1917.

« Non è equiparabile ad una portineria (soggetta per la costruzione alla osservanza del disposto dell'art. 59 Regol. Igiene) una cabina costruita all'ingresso di uno stabilimento per il ricovero di chi sorveglia l'entrata e l'uscita degli operai e per la pesatura.

Anche per l'avvenire si dovrà adottare tale interpretazione in casi consimili ».

sia la possibilità le opportune riforme di tutti i locali esistenti di qualsiasi piano, che non abbiano l'altezza netta di almeno m. 2,50 e ciò quando le buone condizioni igieniche degli ambienti non offrano efficace correttivo a questa deficienza. Per l'eventuale riforma per deficienza d'altezza dei locali preesistenti nell'ultimo piano di una casa potrà venir tollerato qualche lieve soprizzo di gronda, in eccesso a quanto prescritto.

Quando si tratti di edifici di particolare importanza architettonica, o quando ciò sia consigliabile da ragioni di pubblico decoro, potrà il Sindaco permettere la esecuzione di edifici con uno o più piani intermedi di altezza inferiore ai m. 3,30 ma non mai ai m. 3.

Eccezioni.

Art. 59-bis. — Quando trattasi della costruzione di ambienti evidentemente non destinati ad abitazione, quali bagni, anditi, latrine, edicole, garrette, rimesse, autorimesse e simili, per cui possa dimostrarsi l'opportunità di speciale concessione, il Sindaco potrà approvare anche progetti che importino deroghe alle norme generiche prescritte per locali d'abitazione, sentita la Commissione igienico-edilizia (Vedi art. 41-bis e 99).

Locali terreni.

Art. 60. — Tutti i locali terreni destinati ad abitazione devono essere cantinati o muniti di vespai direttamente arrieggiati e d'altezza non minore a m. 0,60. Il pavimento di tutti gli ambienti a piano terreno, e dei porticati, anche nelle case preesistenti, non deve essere a quota inferiore al punto più elevato del piano stradale e degli spazi aperti verso i quali prospettano.

Sotterranei.

Art. 61 (1) (2). — Non può essere adoperato, anche nelle case già esistenti, per abitazione alcun locale, che, in tutto o in parte della sua altezza, sia sotterraneo, salvo quanto appresso.

Di regola non si possono stabilire esercizi di caffè, birrerie, osterie, ecc. in locali sotterranei.

L'uso dei sotterranei per cucine, forni di commestibili, locali di ser-

(1) Il comma b) dell'art. 61 è stato modificato secondo il testo su riportato, con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1922.

La proposta di modifica era accompagnata dalla motivazione seguente:

Art. 61 riguardante l'uso dei locali sotterranei: Salvo un più profondo esame dell'importante argomento, in via provvisoria si propone di ripristinare al comma b) la dizione del comma b) dell'art. 65 precedente regol. Come ebbe a rilevare la Commissione Edilizia la disposizione attuale richiedente una altezza che non ha ragione nei sotterranei, mentre non si può giustificare che al piano terreno per ragioni puramente estetiche concludere coll'allontanare sempre più dalle finestre il pavimento del locale, diminuendone la illuminazione ed avvicinandola sempre più alle acque sotterranee. Un provvedimento che elevi questo pavimento rispetto alla finestra del locale non può essere che igienicamente conveniente e non si esita a proporlo in via provvisoria, sempre con riserva di ulteriori studi della questione che portino ad una utilizzazione dei sotterranei, che possa tra loro armonizzare le esigenze economiche, igieniche ed edilizie.

(2) Vedasi anche art. 1 n. 3 delle Norme Temporanee riportate a pag. 56.



vizio, laboratori, uffici magazzini di vendita e simili sarà concesso quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgito;

b) altezza netta minima del locale di metri 4 di cui non oltre $\frac{2}{3}$ sotto terra; altezza netta minima m. 3,50, di cui non più di m. 2 sotto terra e con sottostante vespaio di m. 0,50;

c) pavimento unito e impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo;

d) superficie netta di diretta illuminazione e aereazione pari a un settimo della superficie in pianta del locale misurata come all'art. 54;

e) provvedimenti d'arte, caso per caso necessari, per proteggere perfettamente dall'umidità le pareti contro terra e per migliorare la ventilazione del sotterraneo.

Anche per i locali sotterranei già esistenti, che non fossero adibiti esclusivamente per uso di cantine o ripostiglio valgono i dispositivi dell'articolo 53, 2° capoverso.

I locali sotterranei adibiti a deposito di notevoli quantità di combustibili (carbone, carbonella, legna) dovranno essere sufficientemente aereati e non aver diretta comunicazione con locali terreni.

Aereazione e illuminazione.

Art. 62. — Tutti i locali, a qualsiasi specie di fabbricato appartengano, devono ricevere aria e luce direttamente dalle strade e dai cortili o dai cavedi, ad eccezione dei brevi tratti di corridoio necessari al disimpegno dei locali medesimi. Anche i vani di scala devono essere bene illuminati ed aereati, avere le pareti lisce e di facile ripulitura (Vedi anche art. 54 e 65).

Grondaie.

Art. 63. — È vietato di immettere nelle grondaie acque lorde e di lavatura domestica, provenienti da cessi, bagni, acquai, ecc. (Vedi Reg. di Fognatura, art. 18 e 21).

Numero delle latrine.

Art. 64. — Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un numero conveniente di latrine, opportunamente collocate, e precisamente una per alloggio, anche se costituito d'un solo locale, e nelle case preesistenti almeno una latrina per ogni quattro alloggi e per otto locali. (Vedi art. 65-bis e 116).

I locali destinati a dormitori per più persone, o a convitti, educandati, locande e simili, anche negli edifici esistenti, avranno almeno una latrina regolamentare per ogni venti persone, separata per gli uomini e per le donne.

Durante la costruzione di edifici il costruttore o il proprietario dovrà provvedere ad un conveniente servizio di latrine provvisorie per gli operai.

IN CASO DI CONVICTIONI: 1 WC. per 2 negozi

Dimensioni delle latrine.

Art. 64-bis. — Gli ambienti di latrina devono avere le dimensioni planimetriche di almeno mq. 1, col lato minimo di almeno m. 0,70.

Il pavimento e il rivestimento delle pareti delle latrine, anche nelle case esistenti, almeno fino all'altezza di m. 1,60 devono essere fatti con materiale impermeabile liscio alla sua superficie e di facile lavatura. Le pareti divisorie delle latrine con altri locali non devono avere uno spessore inferiore a m. 0,12 se fatte in muratura di cotto, e di m. 0,06 se di calcstruzzo. Le latrine, anche se in luoghi aperti, devono avere pareti dell'altezza di almeno m. 1,50 ed essere munite di uscio.

Illuminazione delle latrine; divieto di stabilirvi fornelli e rubinetti d'acqua per uso alimentare.

Art. 65 (1) (2). — Le latrine devono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno della casa a mezzo di finestre o lucernari della superficie di almeno mq. 0,30 quando prospettano verso cortili aperti o strade, e di almeno mq. 1,00 quando prospettano verso cortili coperti o cavedi, e non devono comunicare direttamente con le cucine o le altre stanze di abitazione.

Si potrà fare eccezione a quanto sopra per le latrine di appartamenti di carattere signorile, a servizio esclusivo di singole stanze da letto, per le quali si ammetterà l'accesso diretto dalle stanze stesse, quando si verifichino le seguenti condizioni:

- a) che siano adibite ad uso esclusivo della stanza da letto a cui sono rispettivamente annesse e quindi da non computarsi nel numero delle latrine richieste dall'art. 64 del Regolamento d'igiene.
- b) che siano illuminate ed aereate abbondantemente e quindi con finestre di almeno mq. 1,50.
- c) che abbiano accesso oltre che dalle stanze da letto alle quali sono rispettivamente annesse, anche da un corridoio o da un locale di disimpegno.

(1) L'Amministrazione Comunale ha adottato come norma interpretativa la proposta seguente:
« Gli art. 65-66 Reg. Igiene fanno divieto di collocare nelle antilatrine gli acquai e il relativo rubinetto d'acqua.

In fatto però tale disposizione non conviene venga applicata in via assoluta in quanto, specie negli appartamenti di pochi locali in cui la cucina è stanza di soggiorno permanente della famiglia, conviene appartare dalla cucina stessa ogni sorgente di impurità. Ciò è tanto vero che la Commissione per lo studio del nuovo Regolamento d'Igiene non ha insistito sul divieto nel formulare le nuove norme, e già la Commissione Edilizia in più d'un caso, consentente il Capo dell'Ufficio d'Igiene, ha ammesso gli acquai nelle antilatrine a condizione che le antilatrine abbiano luce ed aria indipendentemente dalle latrine.

Si propone pertanto che in attesa dell'approvazione del nuovo Regolamento di Igiene, gli art. 65-66 vengano applicati nel senso di ammettere gli acquai nelle antilatrine quando queste abbiano luce ed aria indipendentemente dalle latrine ».

La proposta previo voto favorevole della Commissione edilizia, è stata adottata come norma interpretativa dell'Amministrazione comunale.

(2) L'art. 65 è stato così modificato con deliberazione podestarile 4 dicembre 1930, n. 172679 approvata dalla G. P. A. il 22 aprile 1931, Atto n. 1357.

Negli edifici destinati esclusivamente ad Uffici e studi professionali e commerciali, si potrà ammettere che le latrine, ad uso esclusivo del personale di detti uffici e studi, siano aereate mediante finestre prospettanti su canne di ventilazione della sezione di almeno due metri quadrati.

Tali canne di ventilazione dovranno essere superiormente aperte e comunicare in basso con spazi aperti sempre con superficie libera di almeno tre metri quadrati di luce.

Le latrine annesse ed a servizio di singole camere di albergo potranno essere ventilate da canne d'aspirazione, invece che dai cortili e cavedi. Queste canne dovranno avere la sezione di almeno 1,10 di metro quadrato, prolungarsi sopra il tetto, servire ciascuna per un'unica latrina ed in esse l'aspirazione dell'aria dovrà essere attivata da ventilatore meccanico.

Anche nelle case preesistenti le latrine devono essere sufficientemente illuminate e ventilate a giudizio del Sindaco.

Le latrine e le antilatrine, anche nelle case preesistenti, dovranno essere tenute accuratamente pulite e sgombrare, e in esse non potranno essere collocati né fornelli a gas, né rubinetti d'acqua per uso alimentare.

Vasi di latrina.

Art. 65-bis. — Tutti i vasi di latrina e gli orinatoi, devono essere forniti di chiusura idraulica permanente riconosciuta adatta dall'autorità municipale. I vasi di latrina e gli orinatoi, nelle case che scaricano nella fognatura stradale, saranno dotati, a mezzo di apparecchi a cacciata, della quantità d'acqua, che, a giudizio del Sindaco, si reputerà necessaria per le condizioni speciali della loro giacitura in relazione alla fognatura stessa. (Vedi Reg. Fognatura, art. 28).

Acquai e scarichi d'acqua.

Art. 66 (1) — Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere, in località opportuna che non sia la latrina o l'antilatrina, un acquai per ogni quartiere di abitazione, anche se costituito da un solo locale, e nelle case preesistenti, almeno un acquai per ogni quattro alloggi. Ogni acquai ed ogni altro apparecchio per l'evacuazione di acque deve avere lo scarico provvisto di chiusura idraulica permanente.

Materiale delle condutture di scarico.

Art. 67. — Anche nelle case già esistenti, le condutture destinate a raccogliere gli scarichi delle latrine, degli orinatoi, delle pluviali, degli acquai, dei bagni e gli scoli domestici in genere devono essere costruite con materiale riconosciuto impermeabile ed inattaccabile dalle materie di rifiuto ed avere giunti ermetici. (Vedi Regol. Fognatura, art. 28).

Ispezione e ventilazione delle condutture di scarico.

Art. 67-bis. — Le condutture di cui al precedente articolo, devono essere collocate in modo da potersi facilmente ispezionare, essere prolungate sempre in egual diametro fin sopra ai tetti delle case e lasciate a bocca

(1) Vedi nota (1) all'art. 65.

completamente libera in alto. Ad ogni conduttura di scarico dovrà venire accoppiato un apposito condotto a bocca libera aperta sopra il tetto della casa, per la diretta ventilazione di tutti i sironi. La ubicazione e la sopraelevazione delle condutture devono essere tali da evitare esalazioni verso i luoghi abitati. (Vedi Reg. Fognatura, art. 28).

Mancanza di fogne stradali. (1)

Art. 68. — Quando in fregio ad una costruzione non esiste conduttura di fognatura pubblica e limitatamente al tempo in cui permanga detta condizione, il Comune potrà autorizzare un diverso modo di smaltimento delle acque luride, tenuto conto dell'ubicazione della, possibilità di allacciamento futuro alla fognatura e del numero degli abitanti per i quali è predisposta la fabbrica. Restano però fermi i requisiti e le caratteristiche della fognatura interna di cui agli articoli precedenti. L'impianto da approvare potrà appartenere ai seguenti tipi:

- 1) pozzo nero regolamentare ai sensi dell'art. 75 del Regolamento d'Igiene;
- 2) fosse settica o di solubilizzazione;
- 3) impianto di depurazione completo;
- 4) versamento di un effluente non depurato.

Ciascun metodo e dispositivo dovrà conseguire la specifica corrispondente approvazione dell'Ufficio Tecnico Municipale e dell'Ufficio d'Igiene Comunale.

Lo scarico di un effluente non depurato non sarà consentito se non quando sia dimostrata dal progettista la possibilità di diluizione dell'effluente medesimo, in canali aventi una portata minima continua che consenta la immediata diluizione dell'effluente in rapporto ritenuto conveniente a giudizio dell'Ufficiale Sanitario e quando risulti che la destinazione delle acque nelle quali l'effluente è immesso, non possa portare a contaminazione di persone o cose, a valle dello scarico medesimo.

Il presente articolo non si applica alle acque industriali delle quali dovrà essere preventivamente approvato caso per caso il metodo di depurazione progettato.

Cappe ai camini, fornelli, ecc.

Art. 69. — I prodotti gassosi della combustione dovranno essere eliminati fuori della casa sia mediante cappe e relative canne, sia mediante altri mezzi efficaci.

Nelle case di nuova costruzione e, a giudizio del Sindaco, anche nelle case preesistenti, le cappe per fornelli a gas dovranno essere costruite in modo da racchiudere completamente i fornelli; le canne relative saranno impermeabili, a superficie liscia inattaccabile, preferibilmente a sezione circolare, avranno il diametro di almeno metri 0,15 e se del caso si do-

(1) L'art. 68 è stato così modificato con deliberazione 9 aprile 1932 approvata dalla G. P. A. in seduta 8 giugno 1932, n. 4002. Atto 12232. Div. San.

vanno applicare nel loro interno dei ventilatori o fiamme che facilitino l'eliminazione dei gas. Potranno pure adottarsi altri mezzi purché di pari efficacia.

Immondezzei.

Art. 70. — Ogni casa di abitazione, scuola stabilimento industriale, ecc. deve essere provvista di uno o più immondezzei opportunamente collocati. Gli immondezzei, anche preesistenti, devono essere situati al piano terreno o in quelle delle cantine, avere la capacità non superiore a mc. 2 ed essere costruiti con le stesse norme indicate nei letamai all'art. 73. Le canne di scarico delle immondizie, anche nelle case preesistenti, devono essere a parete liscia, ad angoli arrotondati e possibilmente a sezione circolare; devono essere prolungate possibilmente senza riduzione di sezione, in alto fin sopra il tetto, coll'estremità aperta in posizione lontana da finestre d'abitazione e da terrazzi accessibili e munite di cappello; ed in questo caso potranno servire da esalatore. La chiusura delle bocche di gettito delle immondizie nei vari piani dovrà essere di metallo e a buona tenuta. (Vedi art. 73-bis).

Mancanza di immondezzaio.

Nelle case sprovviste di immondezzaio, le spazzature saranno provvisoriamente raccolte in una cassa metallica munita di coperchio, a perfetta tenuta di capacità limitata alle immondizie giornaliere, e saranno asportate ogni giorno nelle ore e colle norme prescritte dal Sindaco.

Con deliberazione del Consiglio Comunale 22-4-1949 n. 66902 era stata disposta la abrogazione degli art. 70 e 73-bis, prevedendosene la sostituzione con norme adottate con la deliberazione stessa. In seguito ad osservazioni della Giunta Provinciale Amministrativa, il Consiglio Comunale nella seduta del 19 gennaio 1951 ha adottato la seguente deliberazione, che è stata trasmessa per le superiori approvazioni:

« L'art. 70 del vigente Regolamento d'Igiene è abrogato e sostituito dalle presenti norme. È inserito nel Regolamento Comunale di Igiene il nuovo testo dell'art. 70 che, diviso in paragrafi è il seguente:

ART. 70.

« Paragr. 1. — È vietato conservare nell'interno delle abitazioni e dei locali di lavoro o di vendita anche in adatta pattumiera i rifiuti solidi urbani (immondizie domestiche e simili) per un termine superiore alle 24 ore, salvo speciali deroghe da concedersi dall'autorità sanitaria.

« Paragr. 2. — Le immondizie comunque raccolte dall'interno delle abitazioni, delle scale, corridoi, anditi e locali in uso e di accesso tanto comuni quanto riservati, devono essere — a cura degli abitanti — conferite senza dispersione nel luogo di raccolta a ciò destinato direttamente o per mezzo delle canne di caduta.

« L'Amministrazione Comunale, a richiesta e per riconosciute peculiari esigenze locali, sentito l'Ufficio di Igiene, potrà consentire varianti di esecuzione determinandone di volta in volta le condizioni di ordine igienico ed economico.

« In ogni caso rimane sempre fermo e attuale l'obbligo del proprietario di provvedere a sue spese al trasporto delle immondizie sino al livello stradale.

« Paragr. 3. — In ogni edificio tanto destinato ad abitazione quanto a magazzino, bottega, opificio, deposito e simili, dovrà essere a cura della proprietà e con l'approvazione dell'autorità sanitaria, predisposta un'area o un ambiente a livello del suolo (piano terreno) nel quale saranno collocati recipienti mobili atti a raccogliere le immondizie conferitevi o convogliate ai sensi del precedente paragrafo. Il luogo di raccolta dei rifiuti solidi urbani dovrà essere disposto in modo da consentire comunque la facile e sollecita asportazione dei bidoni contenenti i rifiuti stessi da parte del servizio comunale al quale dovranno essere consegnati al livello stradale.

« Paragr. 4. — I recipienti mobili o bidoni destinati a raccogliere le immondizie prodotte negli stabili devono essere maneggevoli, copribili e lavabili tanto all'interno quanto all'esterno. La loro foggia, dimensione e peso saranno determinati dall'autorità comunale e così pure il numero occorrente per ciascun stabile.

« Paragr. 5. — I recipienti predetti, quando siano all'aperto, dovranno essere posati su di una platea lavabile in materiale consistente a superficie omogenea e continua. I mezzi di lavaggio e lo scarico delle acque impiegate dovranno essere assicurati mediante impianto stabile di agevole uso.

« Paragr. 6. — Quando i recipienti di raccolta siano collocati in un luogo chiuso, questo dovrà essere munito di pavimento impermeabile e unito, di pareti lavabili sino a metri due di altezza dal suolo, di dimensioni sufficienti per l'agevole maneggio dei bidoni e provvisto di esalatore di diametro non inferiore a quello di una canna fumaria con bocca aprentesi in prossimità del soffitto prolungatesi fino al tetto ed ivi munito di torrino o di mitra.

« Paragr. 7. — Anche le camere di raccolta dei recipienti devono essere facilmente lavabili e presentare adatta bocca di raccolta e scarico delle acque di lavaggio.

« Paragr. 8. — Sono ammesse per la raccolta delle immondizie le canne di caduta quando siano in numero sufficiente e presentino le seguenti caratteristiche di struttura e di impiego:

- « a) sezione ovolare, rotonda o comunque a spigoli arrotondati;
- « b) andamento verticale privo di curve e gomiti, superficie interna continua, liscia e lavabile e ispezionabile dall'alto;
- « c) dispositivo di caricamento a forma di tramoggia ai vari piani con doppio battente atto ad impedire la dispersione delle immondizie al suolo;
- « d) dispositivo al piede delle canne che consenta il cambio del bidone una volta riempito senza dispersione del materiale al suolo.

« Paragr. 9. — Il servizio comunale di raccolta e trasporto immondizie domestiche, che avrà, di regola, una frequenza di almeno tre volte la settimana, provvede:

- « a) a ritirare da ogni stabile nei punti posti a livello stradale bidoni contenenti le immondizie già preparati a norma dei precedenti paragrafi;
- « b) al lavaggio, alla disinfezione, e al necessario intercambio dei bidoni;

« c) a conferire le immondizie raccolte nelle sedi appositamente fissate dall'autorità sanitaria.

« Paragr. 10. — I proprietari dei fabbricati esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme potranno chiedere deroga a qualche modalità strutturale. La deroga, semprechè i richiedenti provvedano a loro spese al trasferimento dei bidoni al livello del suolo, potrà essere accordata dove risulti che le immondizie siano raccolte in rigorosa conformità alle prescrizioni del paragrafo 8 e vi sia il parere favorevole dell'Ufficio d'Igiene.

ART. 70-bis.

« I titolari degli stabilimenti per la produzione, lavorazione e distribuzione di sostanze alimentari, ivi comprese le bettole, osterie, trattorie, alberghi e ristoranti di ogni qualità e categoria nonchè gli esercizi nei quali si vendono generi alimentari capaci di dare residui putrescibili provvederanno alla conservazione dei rifiuti solidi prodotti, in appositi recipienti distinti da quelli assegnati al casamento nel quale hanno sede.

« A cura degli stessi titolari delle imprese sopradescritte l'allontanamento dei rifiuti derivanti dall'esercizio della loro attività dovrà essere eseguito quotidianamente.

« I recipienti di conservazione dei materiali predetti dovranno essere impermeabili e accuratamente chiusi e il loro stato di nettezza particolarmente curato ad opera degli interessati al loro impiego.

Norme di esecuzione e transitorie.

« Le presenti disposizioni entrano in vigore in tutta la circoscrizione territoriale del Comune entro due mesi dalla pubblicazione a' sensi di legge delle presenti norme salvo per gli stabili di nuova costruzione che dovranno immediatamente uniformarvi la loro struttura.

« Fermo quanto disposto all'ultimo comma del paragr. 2 del soprasteso art. 70, il Sindaco curerà l'esecuzione delle presenti norme con un piano di attuazione graduale e provvedendo con ordinanze singole a realizzare la riforma del luogo di raccolta delle immondizie in tutta la città».

Le norme soprariportate, una volta che avranno conseguito le approvazioni di legge saranno pubblicate all'albo per quindici giorni a mente del secondo capov. dell'art. 62 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 ed entreranno in vigore come indicato nelle Norme di esecuzione e transitorie soprariportate.

Scuderie.

Art. 71. — Le scuderie, anche già esistenti, devono essere separate a tagliafuoco dai locali di abitazione e non devono mai avere comunicazioni interne coi locali abitati; devono avere pavimento impermeabile, con le bocche degli scarichi munite di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale liscio e impermeabile fino all'altezza di m. 2,00 dal pavimento; la restante parte delle pareti e il soffitto almeno finiti in arpicciatura al civile; devono essere provviste di adatta fognatura e di canne di ventila-

zione da prolungarsi fino oltre il tetto; l'ubicazione e la sopraelevazione di queste devono essere tali da evitare esalazioni verso i luoghi abitati.

Le rastrelliere, le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile (metallo, pietra, cemento, liscio e simili, escluso il legno).

L'altezza delle scuderie di nuova costruzione non dev'essere minore di m. 3,50 misurata dal pavimento al soffitto.

Rimesse.

Art. 72. — Le rimesse, anche già esistenti, che non servono soltanto al semplice deposito di vetture e veicoli, ma anche alla pulizia di queste, devono essere provviste di scoli per le acque di lavatura.

Lo scarico degli scoli liquidi provenienti dalle rimesse e autorimesse deve essere provvisto di chiusura idraulica permanente. (Vedi Reg. Fognatura, art. 23).

Fosse per letame.

Art. 73. — Si potrà concedere l'uso di fosse per letame, come deposito provvisorio dello stallatico, a condizione:

a) che la fossa del letame sia costruita con fondo a pareti impermeabili, di muratura o gettata, della grossezza per la prima di m. 0,40 e per la seconda di m. 0,20, ed abbia una capacità non superiore a mc. 2,50 quando debba servire fino a 10 cavalli, od oltre tale numero mc. 2,50 in più per ogni cavallo;

b) che quando la fossa è nei cortili, sia contornata da un orlo di pietra sporgente non meno di 5 centimetri dal suolo, e sia coperta da imposta metallica a buona chiusura;

c) che sia provveduta di un tubo esalatore del diametro di almeno 15 centimetri, sporgente dal tetto in modo che le esalazioni non arrechino danno agli abitanti delle case circostanti (1).

Vuotatura immondezze e letamaie. (2)

Art. 73-bis. — La vuotatura degli immondezze delle case di abitazione dovrà effettuarsi almeno tre volte alla settimana, nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e due volte alla settimana negli altri mesi, salvo maggiore frequenza da prescriversi dal Sindaco di caso in caso; si eseguirà dall'alba fino alle ore 9,30 nei mesi dall'ottobre a marzo compresi e dall'alba alle ore 8,30 negli altri mesi.

La vuotatura delle letamaie e di simili depositi di materie soggette ad emanare esalazioni sgradevoli e nocive, dovrà nell'interno dell'abitato effettuarsi dalle ore 24 alle ore 6.

(1) Con deliberazione 26 aprile 1931 approvata dalla G. P. A. il 20 dicembre 1931 Atto n. 33237 Div. Sanità è stato soppresso l'ultimo comma dell'articolo, quale risultava precedentemente in vigore e che così si esprimeva: «A giudizio del Podestà si potranno tollerare stalle senza fossa per letame ed in questo caso il letame dovrà essere asportato direttamente e ogni giorno fuori dell'abitato».

(2) Con l'entrata in vigore delle norme riportate in calce all'art. 70 l'art. 73-bis cesserà di aver valore.

Nell'interno dell'abitato:

a) Il trasporto delle materie estratte dagli immondezze delle case di abitazione potrà effettuarsi dall'alba fino alle ore 10,30 nei mesi dall'ottobre a marzo compresi e dall'alba alle ore 9,30 negli altri mesi.

b) Il trasporto delle materie estratte dalle letamaie e delle materie estratte da depositi congeneri e soggette ad emanare esalazioni sgradevoli e nocive potrà effettuarsi dalle ore 1 alle 6 nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e dalle ore 1 alle 7 negli altri mesi.

Nelle zone rurali il trasporto potrà effettuarsi rispettivamente dalle ore 20 alle ore 8 e dalle ore 16 alle ore 10 (1).

Per speciali servizi pubblici si potranno dal Sindaco di caso in caso accordare protrazioni d'orario.

I carri per il trasporto delle materie di cui sopra dovranno essere costruiti e caricati in modo che non si manifesti nessun disperdimento di materie e che queste siano opportunamente coperte.

I carri per il trasporto delle materie estratte dagli immondezze delle case di abitazione e quelli per il trasporto con orario protratto dovranno inoltre avere sponde fisse e coperchio di legno o metallo che copra completamente le materie, dovranno essere verniciati e tenuti costantemente puliti, dovranno venire collaudati dall'Ufficio d'Igiene e portare infisso il contrassegno dell'avvenuto collaudo. Per ottenere il collaudo si dovrà rivolgere domanda scritta al Sindaco coll'indicazione del domicilio in Milano e del nome del proprietario del materiale, delle località del deposito e della cernita delle spazzature, e della scuderia.

Il collaudo si eseguirà in località e giorno fissati dall'Ufficio d'Igiene che rilascerà agli interessati il contrassegno di cui sopra.

Il collaudo è valido per tre anni e perciò si procederà dall'Ufficio d'Igiene ad eseguire il collaudo generale ad ogni triennio. Per i carri da mettersi in esercizio durante il triennio, il collaudo sarà valido solamente fino allo scadere del triennio in corso.

Pulizia negli edifici.

Art. 74. — Ogni edificio ad uso di abitazione, di scuola, di opificio, di esercizio pubblico e di riunione di persone, colle sue adiacenze, quali cortili, passaggi sotterranei, solai, ecc. ed ogni spazio libero deve essere in ogni sua parte costantemente mantenuto in istato di pulitezza. I locali adibiti alla permanenza anche temporanea di persone, le scale, gli anditi, i corridoi e simili, dovranno essere di frequente imbiancati e si dovranno togliere le carte di parato luride e sdrucite sotto le quali si annidassero insetti.

Il Sindaco su parere dell'Ufficiale Sanitario può ordinare con determinazione che riguardi o simultaneamente l'intero territorio del Comune

(1) Comma aggiunto con deliberazione podestarile 2 luglio 1932, approvata dalla G. P. A. in seduta 21 dicembre 1932, n. 8264.